



Permessi premio a capimafia e 41 bis. Bufale da campagna elettorale

La Camera Penale di Roma insieme alla sua Commissione carcere esprime ferma censura per la martellante campagna di disinformazione a mezzo stampa in materia di permessi premio e benefici penitenziari a persone condannate per reati di mafia che si spinge ad affermare falsamente la concessione di essi anche ai reclusi in 41 bis.

Il rumore propagandistico, more solito scatenato dal clima di campagna elettorale, vuole rappresentare all'opinione pubblica una del tutto inesistente leggerezza nell'operato della Magistratura di Sorveglianza in materia di concessione di permessi premio e misure alternative alla detenzione ai condannati per gravi reati, quelli di cui all'art. 4 bis comma I O.P.. Tali capziose ricostruzioni, del tutto prive di aderenza alla realtà fattuale e normativa, alimentano un allarmismo sociale del tutto ingiustificato, traducendosi in un'evidente e grave manifestazione di sfiducia nei confronti della stessa Magistratura di Sorveglianza e nella negazione di basilari precetti costituzionali a tutela della dignità delle persone ristrette.

Appare doveroso chiarire come per i soggetti sottoposti al regime di detenzione differenziato ex art. 41-bis dell'Ordinamento Penitenziario sussista – purtroppo e confidando che la Consulta vi ponga rimedio - un espresso e insuperabile divieto di legge che esclude tassativamente la concessione di qualsivoglia beneficio premiale o misura alternativa, rendendo ogni diversa affermazione una palese e inaccettabile falsità. Analogamente, per i reati di cui all'art. 4-bis dell'Ordinamento Penitenziario, l'intervento normativo del 2022, nell'introdurre rilevanti ostacoli alla concessione delle misure in aperto contrasto con le statuizioni della Corte Costituzionale e della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, ha delineato una serrata e complessa istruttoria. Tale procedura impone al richiedente la rigorosa dimostrazione dell'assenza di collegamenti attuali o potenziali con la criminalità organizzata e l'obbligatoria e dettagliata acquisizione dei pareri della Procura Distrettuale Antimafia, della Procura Nazionale Antimafia e Antiterrorismo, che hanno ben novanta giorni per rispondere, delle autorità di pubblica sicurezza e della direzione dell'istituto penitenziario, escludendo in radice qualsiasi concessione superficiale.

In questo contesto, occorre ricordare che se il carcere conserva un senso ordinamentale e umano, questo risiede interamente nella speranza e nel fine costituzionale di riabilitare le persone che hanno commesso reati; un progetto di reinserimento e di rieducazione che risulta tanto più prezioso e fondamentale quanto più gravi sono gli illeciti da avversare. Quando la Magistratura di Sorveglianza, all'esito di questa farraginosa, pesantissima e complessa istruttoria, riconosce in una persona ristretta anche per reati di particolare allarme un autentico e profondo cambiamento, la società stessa ha tutto l'interesse affinché quel soggetto le venga restituito e che gli sia consentito di non tornare a delinquere.

Infine, si esprime forte preoccupazione per le prospettate ipotesi di riforma normativa volte a devolvere la competenza sulla decisione dei permessi premio all'organo collegiale del Tribunale di Sorveglianza. Tale previsione determinerebbe l'immediato e definitivo stallo delle attività degli uffici giudiziari, già oggi gravati da una cronica ed endemica carenza di risorse umane e materiali che produce inaccettabili ritardi e tiene spesso e indebitamente in ostaggio per tempi lunghissimi le attese di recupero dei detenuti, con il rischio concreto di paralizzare del tutto il sistema della giurisdizione di sorveglianza.

La realtà romana mostra drammaticamente le crepe di un Ufficio di Sorveglianza del tutto incapace di gestire la sconcertante mole di lavoro connessa ad un enorme bacino di utenza cui far fronte con scarsissimi mezzi. Situazione, questa, evidentemente aggravata dalla attribuzione di esclusiva competenza in materia di reclami ex art. 41 bis O.P. che richiede istruttorie complesse e capillari. Se un intervento normativo va incoraggiato, è, dunque, nel senso della restituzione al Giudice naturale di prossimità, competente in ragione del luogo dove la persona è detenuta, della competenza in materia di 41 bis perché possa esprimere un giudizio consapevole grazie all'apporto di conoscenza del vissuto intramurario della persona ristretta e dei suoi progressi trattamentali in un'ottica costituzionale di reinserimento che non può escludere nessuna persona ristretta.

Maria Brucale
Commissione Carcere della Camera Penale di Roma